

La moratoria fino ad un anno dall'omologazione prevista dal 186 bis L.F. ha natura eccezionale e non è applicabile al concordato liquidatorio

Tribunale di Rovigo, 26 maggio 2015. Presidente D'Amico. Relatore Martinelli.

Concordato preventivo - Dilazione di pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca - Norma eccezionale applicabile solo concordato con continuità aziendale - Applicazione al concordato liquidatorio - Esclusione

La norma contenuta nell'art. 186 bis, comma 2, lettera c) L.F., che consente la previsione, nel piano concordatario, di una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ha natura eccezionale e si giustifica con la peculiarità, tipica del concordato in continuità, della prosecuzione dell'attività commerciale, la quale giustifica il sacrificio degli interessi dei creditori prelazionari. Detta moratoria non è, quindi, applicabile al concordato liquidatorio nel quale vige, invece, il principio generale che impone al debitore di prevedere l'immediata cessione dei propri beni con effetto dalla data di omologazione del concordato.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

letta la proposta di concordato preventivo presentata dalla "C. D. di D. O. & C. s.n.c." in liquidazione, (C.F. e P.IVA *), avente sede legale a Badia Polesine (Rovigo), *, con ricorso depositato, ai sensi dell'art. 161, VI comma l.f., e proposta depositata il 21 maggio 2015;

osservato che la medesima risulta sottoscritta dal liquidatore Dr. E.R. e dal professionista incaricato avv. B:T.;

vista la relazione depositata dal professionista attestatore;

ricordato che il giudizio di ammissibilità della procedura, così come recentemente novellata, comporta, secondo quanto statuito dalla prevalente giurisprudenza:

A) la verifica della sussistenza del presupposto soggettivo, vale a dire della qualità di imprenditore commerciale in capo al ricorrente;

B) il riscontro della sussistenza del presupposto oggettivo, cioè dello stato di crisi dell'imprenditore;

C) l'accertamento della competenza territoriale del Tribunale adito;

D) il controllo sulla regolarità e completezza della domanda e della documentazione depositata;

E) l'esame della relazione del professionista asseveratore e del giudizio dal medesimo espresso, che deve articolarsi in diverse fasi (ispettivo-ricognitiva, valutativa della regolarità, esplicativa del giudizio espresso) così da consentire la ricostruzione dei controlli effettuati;

F) la verifica del fatto che il professionista abbia dato atto della documentazione esaminata, dei controlli compiuti e dell'iter logico posto a base delle proprie valutazioni ed il conseguente controllo in merito alla veridicità dei dati contabili ed alla fattibilità del piano;

G) la verifica della sussistenza dei presupposti per un pagamento non integrale dei creditori privilegiati incapienti;

rilevato che i requisiti di cui alle lett. A), B) e C) sono già stati positivamente vagliati nel decreto del 22 gennaio 2015 che ha concesso il termine per il deposito della proposta concordataria (decreto qui richiamato integralmente per relationem);

rilevato che la documentazione richiesta è stata depositata;

considerato che le previsioni della proposta indicano il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed in percentuale (del 49,09%) dei chirografari, non classati;

rilevato che il professionista attestatore ha dato precipuo conto della tipologia delle indagini effettuate e delle modalità di verifica della contabilità, operando una valutazione ulteriore fondata sulle perizie di stima dei beni operate dai professionisti incaricati;

valutata positivamente la proposta concordataria effettuata - in virtù di una cognizione meramente sommaria - risultando ragionevole la previsione di una concreta fattibilità del concordato così come proposto, avente natura liquidativa, alla luce delle valutazioni operate dal professionista attestatore e fatta comunque, salva la più puntuale valutazione di merito da parte del ceto creditorio in relazione alla convenienza ed opportunità della soluzione offerta;

dato atto che la proposta concordataria prevede la cessione dei cespiti immobiliari senza stipulazione di un contratto c.d. rent to buy (fattispecie contrattuale tipizzata dall'art. 23 del d.l. n. 133/2014, convertito con la legge 11 novembre 2014, n. 164), come adombrato nella relazione di attestazione;

rilevato che dall'art. 186 bis, II comma lett. c) – norma avente valore eccezionale – nonché dall'art. 2740 c.c. si desume un generale obbligo di immediata alienazione dei beni sui quali gravano i diritti di prelazione per la soddisfazione delle ragioni dei creditori privilegiati, essendo consentita la moratoria (entro l'anno secondo l'opinione espressa da parte della dottrina e da parte della giurisprudenza di merito; anche oltre l'anno secondo l'opinione maggioritaria in dottrina, seguita anche da parte della giurisprudenza di merito e dalla Suprema Corte, previo riconoscimento del diritto di voto al creditore pagato successivamente alla durata normativamente prevista) solo nell'ambito del concordato in continuità;

ritenuto che l'art. 186 bis non solo esprima espressis verbis una deroga – così ribadendo implicitamente il principio generale – ma si giustifichi in virtù della ratio normativa, che è quella di preservare l'azienda e la prosecuzione dell'attività commerciale, con sacrificio degli interessi dei creditori prelazionari (sacrificio mediato dalla durata della moratoria e dall'eventuale riconoscimento del diritto di voto, se prevista oltre l'anno);

dato atto che la giustificazione normativa della deroga non è, viceversa, rinvenibile nell'ipotesi di concordato liquidatorio e osservato come, se il legislatore avesse voluto introdurre un principio generale, lo avrebbe previsto e disciplinato nelle norme generali, ovvero negli artt. 160 e 161 l.f.;

ritenuto, al contrario, che vi sia un principio generale che impone al debitore la previsione dell'immediata cessione dei propri beni a decorrere dalla omologazione del concordato, non giustificandosi altrimenti il sacrificio dei creditori prelazionari (i quali, anche a voler diversamente ragionare, dovrebbero essere ristorati degli interessi maturati nel periodo di non alienazione del bene, con pieno diritto al voto);

dato atto che il mancato recepimento delle indicazioni della attestazione nella proposta concordataria deve intendersi come previsione di immediata alienazione degli immobili successivamente al decreto di omologazione;

rimandato ogni più approfondito e circostanziato esame della situazione all'ulteriore corso del giudizio sulla scorta degli accertamenti devoluti al Giudice Delegato ed al Commissario Giudiziale, da sottoporre al vaglio del contraddittorio pieno nella sede conclusiva del giudizio di omologazione, e fatta comunque salva la pronuncia del ceto creditorio in merito alla convenienza ed opportunità della soluzione offerta;

ritenuto pertanto potersi ammettere la ricorrente alla procedura di concordato preventivo

P. Q. M.

A) DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo proposta "C. D. di D. O. & C. s.n.c." in liquidazione, (C.F. e P.IVA 00770760296) , avente sede legale a Badia Polesine (Rovigo), in via Giosuè Carducci n. 88;

B) DELEGA alla procedura il dott. Mauro Martinelli;

C) CONFERMA quale Commissario Giudiziale il dr. Alberto Astolfi;

D) ORDINA la convocazione dei creditori avanti al Giudice Delegato per l'udienza del 2 ottobre 2015 alle ore 12.00;

E) FISSA il termine di giorni quindici da oggi per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori stessi;

F) DISPONE che il ricorrente provveda entro quindi giorni a depositare in Cancelleria la somma di € 40.000,00, pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per lo svolgimento della procedura (compenso Commissario, eventuali perizie o pareri legali, eventuale compenso liquidatore, eventuali spese giudiziarie per controversie legali di cui è previsto l'esperimento);

H) ORDINA che il decreto sia pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 della legge fallimentare (nonché mediante inserzione sui seguenti giornali: Resto del Carlino, il Gazzettino e la Voce di Rovigo).

Rovigo, 26 maggio 2015